



**COMUNE DI NOVE**  
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32**

**N. 32 / 27-07-2015**

**OGGETTO**

**INTEGRAZIONE                      REGOLAMENTO                      IMPOSTA  
COMUNALE (IUC). COMPONENTE TASI**

Il giorno ventisette del mese di luglio duemilaquindici nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	P
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	A/G
8. FIN FABRIZIO	P
9. ROSSI GALVANO	P
10. ZAMINATO REMO	P
11. BOZZETTO MANUELE	P
12. CARLESSO RICCARDO	P
13. ZANON PAOLO	P

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addi \_\_\_\_\_.

**II SEGRETARIO COM.LE**  
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE

dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

La dott.ssa LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

Relaziona l'assessore Fin.

Si tratta di un tema già discusso sia con le varie commissioni, compresa quella attività produttive, che con le organizzazioni sindacali.

Come premessa ricorda che c'è stato un ulteriore taglio dei trasferimenti che oggi è superiore a 125.000,00 euro. Si è voluto porre attenzione alle categorie produttive e al contempo alle situazioni sociali. Nel processo di condivisione del percorso con le categorie e i sindacati, è stato rilevato che la TASI è deducibile totalmente per le imprese. L'IMU è invece deducibile solo al 20%. Pertanto si è pensato di rimodulare le aliquote della fiscalità locale. Non si tratta di un aumento o diminuzione, ma di una rimodulazione. L'IMU passa dall'8,5 all'8,2, con una riduzione dello 0,3. La TASI, invece, è stata ritoccata dall'1,4 all'1,5 per le famiglie e all'1,7 per le aziende.

Si è guardato anche cosa fanno altri enti e sono state introdotte delle agevolazioni a favore delle fasce sociali più deboli e delle famiglie con figli minori. E' stata prevista l'introduzione dell'ISEE a valle, con un meccanismo che prevede la disponibilità di un fondo per concedere agevolazioni, restituendo l'imposta pagata, alle situazioni più critiche. Si dovrà definire la soglia ISEE per accedere a tale fondo che permette la restituzione delle imposte pagate.

Il tutto fino alla capienza del fondo.

C'è un leggero impatto dello 0,1 per mille per le famiglie, che vuol dire 9 euro in più all'anno.

Questo intervento si è reso necessario per il taglio dei trasferimenti che in buona parte è stato compensato con riduzione di spese comunali, tra le quali le spese di personale.

ZANON: tutti sono favorevoli ad aiutare le famiglie numerose, ma non si fa cenno ad una soglia di reddito che invece ci vorrebbe. Se una famiglia ha un reddito alto perchè la si aiuta? Vuole proporre un emendamento affinché si fissi una soglia di reddito. Fa degli esempi.

Altro aspetto è quello relativo al fondo per le famiglie in situazione di criticità da gestire con l'ISEE. Ritiene che questo fondo sia qualcosa di eccessivo visto che ci sono già delle agevolazioni previste per queste situazioni.

FIN: sul primo punto si è molto dibattuto anche con le organizzazioni sindacali e in altre sedi. Nello stesso modo in cui si vuole agevolare le aziende, analogamente si vogliono agevolare le famiglie, senza guardare al reddito ma per una questione di principio. Vede una proposta simile più fattibile se si parlasse di addizionale IRPEF. Fa un esempio, di cui ha discusso anche con altri colleghi. Dalle proiezioni fatte sulle varie ipotesi applicative, avendo a disposizione la banca dati dei redditi, si è ritenuto più utile la soluzione qui proposta.

L'ISEE 2015 permette di intercettare le famiglie con disabilità e le situazioni veramente critiche. La soglia sarà definita nel meglio per riuscire ad intercettare le esigenze reali del territorio.

Nel 2016 è prevista l'introduzione della "local tax", una tassa unica che vedrà nuovi interventi sul sistema della fiscalità locale. Ringrazia i rappresentanti della attività produttive e i componenti della commissione per il lavoro fatto.

SINDACO: ricorda che anche la precedente Amministrazione aveva una agevolazione per le famiglie numerose indipendentemente dal reddito. Oggi si è andati ad incentivare ancor più le famiglie prevedendo un abbassamento della soglia al 3° figlio.

CARLESSO: ritiene che si dovrebbe combattere il taglio dei trasferimenti invece di fare manovre sulle tasse dei cittadini. Chiede al Sindaco se ha fatto qualcosa in merito.

Si continua a trovare soluzioni, siamo un comune virtuoso e dobbiamo tassare i cittadini a causa del governo centrale. La tassazione cala a livello centrale e aumenta a livello locale. E' sempre stato contrario alla TASI. Occorre opporsi verso il governo centrale.

FIN: in un incontro con il Presidente dell'Anci Fassino, è emersa la necessità di intervenire come insieme di comuni e non singolarmente. Le iniziative da mettere in campo sono quelle di incrementare l'autonomia impositiva per agevolare i comuni virtuosi e allentando il patto di stabilità. Anche il Sindaco è intervenuto in tale argomento a livello di Conferenza dei Sindaci. Si deve lavorare in gruppo e non singolarmente.

SINDACO: ricorda che proprio poche settimane fa ha avuto un incontro a Palazzo Chigi con un parlamentare che si occupa di enti locali, a cui ha riportato la situazione di Nove e dei comuni di queste dimensioni. Ha portato i dati reali per discutere di cose concrete.

CARLESSO: ha partecipato anche lui ai lavori dell'ANCI e si chiede a questo punto cosa vale l'ANCI se non ottiene questi risultati. E' un ulteriore carrozzone. E' contrario all'aumento della TASI che va a colpire la prima casa con un nuovo aumento.

ZANON: ribadisce che si dovesse introdurre un limite di reddito per le agevolazioni alle famiglie. Per quanto riguarda l'ANCI chiede cosa si sia fatto visto il nuovo taglio dei trasferimenti. A cosa serve questo ente? Perché si mantiene l'iscrizione visto che non serve a nulla? Anche a livello europeo ormai non si capisce più nulla.

BOZZETTO: la questione dei tagli ai trasferimenti è cosa ben nota. Si propone un diverso schema tutto da verificare, che prevede questo fondo a favore delle famiglie che però è solo una diversa dislocazione di quanto fatto prima. Occorre ben lavorare sulla soglia ISEE, tenendo conto che le famiglie con disabili ci sono molti strumenti che invece oggi mancano per chi ha perso il lavoro.

Ritiene che sia difficile mantenere i servizi se si taglia il personale e si crea una carenza di professionalità. C'è il rischio che qualcuno resti fuori dalla fascia delle agevolazioni. Si è rimodulato la tassazione e sarà da vedere come si attuerà quanto previsto. Non c'è sociale se non c'è economia e la grande presenza di Partite IVA a Nove è un valore di cui tenere conto. Ritiene che insieme alle organizzazioni sindacali e alle categorie avrebbero dovuto essere coinvolti anche i consiglieri.

SINDACO: si è fatto tesoro delle osservazioni emerse in Consiglio nelle precedenti occasioni. Vi è una commissione specifica per le attività produttive che ha lavorato in modo approfondito. Si è intervenuto in modo strutturale e non con un correttivo in corsa, in base ad un principio di equità sui valori dell'impresa e della famiglia.

BOZZETTO: è sempre mancato il coinvolgimento dei consiglieri.

SINDACO: non ricorda ci fosse mai stato il coinvolgimento dei consiglieri in precedenza.

FIN: ricorda che tra i suggerimenti del consigliere Bozzetto ci fosse quello di incontrare le categorie produttive e così è stato fatto, coinvolgendo i diretti interessati. E' sempre stata data la massima disponibilità ed apertura anche nei confronti dei consiglieri, invitandoli ad avanzare proposte. Ricorda che i consiglieri dell'altro gruppo sono venuti in Municipio per parlare con l'assessore di proposte ed altro.

ZANON: chiede di poter presentare un emendamento.

SINDACO: ricorda che gli emendamenti vanno presentati in forma scritta secondo quanto previsto dal regolamento.

CARLESSO: ritiene che possano essere presentati anche verbalmente. Dà lettura di un periodo dell'art. 47 del regolamento.

SEGRETARIO: spiega il contenuto dell'art. 47 del regolamento dandone lettura.

CARLESSO: chiede che venga messo a verbale il fatto che il consigliere Zanon aveva proposto un emendamento che non viene accettato.

ZANON: chiede se possa scrivere adesso l'emendamento.

SINDACO: acconsente.

*La seduta viene sospesa dalle ore 22,29 fino alle ore 22,32 per permettere al consigliere Zanon di scrivere l'emendamento.*

SINDACO: invita i consiglieri ad attenersi alle norme regolamentari e di preparare prima gli emendamenti che intendono presentare. Questa volta si è fatta un'eccezione e auspica che questa esperienza serva per tutti.

ZANON: dà lettura dell'emendamento allegato sub A).

FAGGION: chiede come faccia il Comune a valutare il reddito dei cittadini.

ZANON: va presentata una autocertificazione.

SINDACO: ricorda che la questione è di principio e non tecnica.  
Non ci sono altri interventi.

\*\*\*\*\*

Viene posto ai voti l'emendamento del consigliere Zanon (allegato sub A);

Con voti favorevoli n. 4 (Zaminato, Bozzetto, Carlesso e Zanon) e contrari n. 8 legalmente espressi per alzata di mano,

l'emendamento viene respinto.

\*\*\*\*\*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone di:

- IMU (imposta municipale propria)  
componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili)  
componente relativa ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo per il servizio rifiuti)  
componente relativa ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della summenzionata Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 30/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), successivamente integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17/09/2014;

DATO ATTO che il comune di Nove, alla luce del particolare momento economico, nell'intento di contenere il più possibile il carico fiscale dei contribuenti, ha inteso tutelare sia le famiglie, soprattutto quelle più numerose, sia le attività economiche, applicando una politica finalizzata a contenere per quanto possibile l'incremento delle aliquote e delle tariffe finora applicate dall'ente;

DATO ATTO altresì, che a tal fine il comune ha attuato una attenta "spending review comunale", tesa a farsi carico delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, senza dover ricorrere, nel contempo al reperimento di tali minori risorse nella fiscalità locale, consentendo di garantire una pressione fiscale per l'anno 2015 tendenzialmente in linea con gli ultimi anni d'imposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO pertanto, in considerazione di quanto premesso e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di introdurre, a decorrere dall'anno 2015, delle agevolazioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, in osservanza a quanto disposto dal comma 682, lett. b) della Legge n. 147/2013;

RITENUTO in particolare, di disciplinare, nel regolamento IUC in relazione alla componente del tributo per i servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 01.01.2015 l'applicazione di una detrazione per l'abitazione principale e pertinenze fino a concorrenza d'imposta TASI dovuta per le predette unità abitative dal soggetto passivo con nucleo familiare anagrafico composto da 3 o più persone di età inferiore a 18 anni per una quota di euro 30,00 per ciascun componente minorenni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale della famiglia di appartenenza medesima;

CONSIDERATO che si rende necessario integrare il regolamento comunale IUC in relazione alla componente TASI, con particolare riferimento alla disciplina contenuta all'articolo 15 del succitato regolamento comunale IUC, prevedendo l'inserimento del comma 3;

VALUTATO opportuno in particolare specificare al comma 3 del summenzionato articolo 15 del regolamento comunale IUC, che:

- per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto da almeno 3 persone di età inferiore a 18 anni, spetta una detrazione fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze dal soggetto passivo, di € 30,00 per ciascun componente minorenni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale della famiglia di appartenenza medesima; pertanto ai fini del calcolo dell'imposta, dal tributo dovuto per l'abitazione principale e pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 30,00€ per ciascun componente di età inferiore a 18 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente e nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- per la definizione di abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alla disciplina normativa della componente IMU dell'Imposta municipale propria;
- nel caso di genitori separati/divorziati la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso o congiunto si divide al 50% ciascuno, purché il figlio abbia residenza presso l'uno o l'altro genitore. E' ammessa la possibilità di attribuire l'intera detrazione ad uno soltanto dei genitori;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che le provincie ed i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

TENUTO CONTO inoltre che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, del 16/03/2015 e del 13/05/2015 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2015, è stato da ultimo prorogato al 30/07/2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che tale adempimento avviene mediante trasmissione telematica degli atti con inserimento nel sito del Ministero, secondo le indicazioni fornite dallo stesso a tutti i comuni con nota del 28/02/2014 prot. 4033;

RICORDATO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

RICONOSCIUTA ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

VISTO lo statuto comunale vigente;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare per gli affari istituzionali in data 23.07.2015;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI N. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Zaminato, Bozzetto, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1. di inserire all'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC relativo alla componente TASI, approvato con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del

30/07/2014, successivamente integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17/09/2014, il seguente comma 3:

*“3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote, sono stabilite le detrazioni per l’abitazione principale in base:*

*- all’ammontare delle rendite;*

*- in ragione della composizione familiare;*

*eventualmente graduate con l’utilizzo dell’ISEE.*

*Per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto da almeno tre persone di età inferiore a 18 anni, spetta una detrazione di € 30,00 per ciascun componente minorenni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia di appartenenza medesima. La detrazione in argomento trova applicazione fino a concorrenza dell’ammontare d’imposta dovuta dal soggetto passivo per l’abitazione principale e relative pertinenze.*

*Per la definizione di abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alla disciplina normativa della componente IMU dell’ Imposta municipale propria.*

*Nel caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso o congiunto la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno, a condizione che il minore abbia residenza presso l’uno o l’altro genitore. ”*

2. Di dare altresì atto che a seguito dell’integrazione al regolamento di cui trattasi, l’art. 15 dello stesso, risulta integralmente formulato nel testo sotto riportato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO INTEGRATO</b>
<p>1. Con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.</p> <p>2. Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.</p>	<p>1. Con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.</p> <p>2. Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.</p> <p>3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote, sono stabilite le detrazioni per l’abitazione principale in base:</p> <p><i>- all’ammontare delle rendite;</i></p> <p><i>-in ragione della composizione familiare;</i></p> <p><i>eventualmente graduate con l’utilizzo dell’ISEE.</i></p> <p><i>Per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto da almeno tre persone di età inferiore a 18 anni, spetta una detrazione di €30,00 per ciascun componente minorenni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia di appartenenza medesima. La detrazione in argomento trova applicazione fino a concorrenza dell’ammontare</i></p>

	<p><i>d'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'abitazione principale e relative pertinenze.</i></p> <p><i>Per la definizione di abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alla disciplina normativa della componente IMU dell' Imposta municipale propria.</i></p> <p><i>Nel caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso o congiunto la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno, a condizione che il minore abbia residenza presso l'uno o l'altro genitore.</i></p>
--	---

3. di precisare che al suddetto regolamento comunale per l'applicazione della IUC è apportata esclusivamente l'integrazione di cui al precedente punto 1), ferma restando ogni sua altra parte;
4. di dare atto che le integrazioni al regolamento comunale suindicato avranno efficacia con decorrenza 01/01/2015;
5. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di IUC;
6. di delegare il responsabile del servizio finanziario gli adempimenti conseguenti.

\* \* \* \* \*

Inoltre,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI N. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Zaminato, Bozzetto, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per alzata di mano,

#### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*

Letto, confermato e sottoscritto.

\* \* \* \* \*

**IL PRESIDENTE**  
f.to Chiara Luisetto

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to Rachele Lucia Sebellin

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Giuseppe Lavedini



**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:**

**Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :**

**PARERE in ordine alla regolarità tecnica**

Favorevole

Li, 24-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to MARGHERITA BAGARELLA

**PARERE in ordine alla regolarità contabile.**

Favorevole

Li, 24-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to MARGHERITA BAGARELLA

\*\*\*\*\*  
La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi

L'INCARICATO  
BORDIGNON LAURIANA

\*\*\*\*\*

**PUBBLICAZIONE**  
*Pubblicata per 15 gg. dal*

**DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

**ESECUTIVITA'**  
 *Diventa esecutiva per decorrenza del termine il \_\_\_\_\_*  
 *Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione*

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE